



Camera di Commercio  
Caserta

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

### CASERTA

#### DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N° 11 DEL REPERTORIO

**OGGETTO: RICHIESTA SIG. M.L.P. – NOMINA LEGALE DELL'ENTE.**

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di dicembre, presso la sede camerale

#### IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone, con l'assistenza del Segretario Generale F.F., dr. Angelo Cionti:

- considerato che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9227 del 06.04.2021 ha rigettato il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Caserta contro il Sig. M.L.P., condannando *“la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00, per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, spese di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori del controricorrente”*;
- considerato che il Sig. M.L.P., con nota del 09.12.2021, ha comunicato a questa Camera che *“a seguito della pubblicazione dell'ordinanza n. 9227/2021 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, nel giudizio civile RG 3300/2017, rappresento quanto segue. Con la suddetta pronuncia la Corte di Cassazione ha respinto l'impugnazione promossa dalla Camera di commercio di Caserta avverso la sentenza n. 4868/2016 Corte di Appello di Napoli, confermandone conseguentemente le statuizioni, con totale soccombenza della ricorrente, anche in punto di spese”* Il Sig. M.L.P. continua la nota chiedendo il pagamento di una somma totale che quantifica in *“euro 45.303,92 comprensivi delle competenze e relative rivalutazioni nonché degli interessi moratori e degli oneri di legge 4% sulla voce “competenze” (per euro 935,59)”*;
- considerato che l'Avvocato Mauro Lo Presti, con nota del 28.09.2022, in nome e per conto del Sig. M.L.P., ha comunicato che *“nel richiamare integralmente il contenuto della precedente missiva inviata dall'Avv. Alessandro Barone datata 26 ottobre 2016 e acquisita al vostro protocollo n. 21704 del 3.11.2016, nonché in riferimento alla vostra nota di riscontro del 17 novembre 2016, si invita codesto Spett.le Ente al pagamento di ogni emolumento spettante anche a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non causati al mio cliente Ing. M.L.P. in virtù dell'illegittimo provvedimento di revoca dall'incarico di Supporto al Responsabile del procedimento e al Dirigente per la formazione del programma triennale adottato nei suoi confronti a mezzo della Delibera n. 65 del 25.03.2010”*;
- visto il provvedimento n. 79 del 18.11.2022, con il quale la Giunta camerale ha deliberato di *“demandare al Presidente la designazione del professionista al quale assegnare un incarico legale per addivenire a una eventuale composizione stragiudiziale, con riferimento alla vicenda indicata in premessa”*;



Camera di Commercio  
Caserta

- vista la determinazione segretariale n. 282 del 05.04.2022, avente a oggetto “*Aggiornamento al 31.03.2022 dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi professionali di assistenza legale dell’Ente*”;
- acquisito il parere favorevole della responsabile del procedimento, in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

#### **D E T E R M I N A**

- di conferire all’avv. Raffaele Boccagna, del foro di Napoli Nord, incarico legale per addivenire a una eventuale composizione stragiudiziale, con riferimento alla vicenda indicata in premessa;
- di demandare agli uffici la stipula di apposita convenzione di incarico legale.

**IL PRESIDENTE**  
***Tommaso De Simone***  
**FIRMA DIGITALE**

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)